SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

CARBONIA

Deliberazione n° 2872

adottata dal Direttore Generale in data 23 DIC. 2004

OGGETTO: **Approvazione atti di gara mediante procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio assicurativo RC automezzi dell'Azienda U.S.L. 7.**

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

ATTESO che con deliberazione n° 2277 del 19 ottobre 2004 è stata regolarmente indetta pubblica gara d'appalto con la forma dell'asta pubblica per l'affidamento triennale dei servizio assicurativo RC automezzi dell'Azienda U.S.L. 7, approvando contestualmente il capitolato speciale di gara;

DATO ATTO che il relativo procedimento amministrativo, per l'individuazione della ditta contraente aggiudicataria, si è svolto regolarmente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi come evincibile dall'allegato verbale della competente commissione d'aggiudicazione in data 01 dicembre 2004, per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la competente commissione per l'esame delle offerte e la relativa aggiudicazione ha proposto l'aggiudicazione in favore la Compagnia assicurativa Unipol Assicurazioni S.p.A. anche in presenza di una sola offerta valida, valutando l'economicità dell'offerta in relazione all'impegno indicativo annuale riportato nel bando di gara di € 30.000,00, mentre l'offerta presentata espone un premio lordo annuo di € 28.307,74;

PRECISATO che il premio lordo annuo offerto di € 28.307,74 è stato rettificato in € 29.146,08 quale variazione in aumento del premio lordo annuo offerto in relazione alla definizione delle classi di merito (accertamento dei sinistri) comunicate dalla stessa Unipol Assicurazioni in data 16 dicembre per l'anno 2004 e valide per l'anno 2005, così come previsto dagli artt. 11 e 12 della legge 24 dicembre 1969 n° 990 e successive modificazioni ed integrazioni e dai regolamenti di attuazione e, delle caratteristiche degli automezzi risultanti dai dati ufficiali (libretti di circolazione) rispetto alle informazioni acquisite al momento dell'indizione della gara;

CONSIDERATO che la competente commissione per l'esame delle offerte e la relativa aggiudicazione ha disposto l'aggiudicazione pure nel rispetto dei limiti massimi di costo di cui all'art. 26 comma 3 e 3bis della legge 23 dicembre 1999 n° 488, in quanto al momento dell'indizione non erano attive convenzioni quadro gestite dalla Consip S.p.A per servizi comparabili a quelli oggetto dell'appalto, né risultano attivate successivamente nelle more del procedimento pubblico d'appalto;

PROPONE

- di approvare formalmente il verbale della competente commissione d'aggiudicazione in data 01 dicembre 2004, inerente la gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento triennale della copertura assicurativa RC automezzi dell'Azienda U.S.L. 7 disponendo, in conformità alle risultanze della gara pubblica, l'affidamento in favore della Compagnia assicurativa Unipol Assicurazioni S.p.A., pure nel rispetto dei limiti massimi di costo di cui all'art. 26 comma 3 e 3bis della legge 23 dicembre 1999 n° 488, in quanto al momento dell'indizione non erano attive convenzioni quadro gestite dalla Consip S.p.A. per servizi comparabili a quelli oggetto dell'appalto, né risultano attivate successivamente nelle more del procedimento pubblico d'appalto.

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- approvare il verbale della commissione d'aggiudicazione in data 01 dicembre 2004 inerente la gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento triennale della copertura assicurativa RC automezzi dell'Azienda U.S.L. 7 regolarmente indetta con deliberazione n° 2277 del 19 ottobre 2004.
- disporre la copertura assicurativa di cui al precedente punto in favore della Compagnia assicurativa Unipol Assicurazioni S.p.A. alle condizioni particolari tutte previste dal capitolato speciale di gara, quale unico documento valido ai fini contrattuali, secondo quanto segue:

premio lordo annuo onnicomprensivo non soggetto a regolazione pari a € 29.146,08, di cui imposte/tasse comprese € 5.194,21 con effetto della relativa polizza dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2004 e fino alle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2007, per un totale contrattuale di € 87.438,24, di cui imposte/tasse € 15.582,63.

- dare atto che il premio lordo annuo onnicomprensivo non soggetto a regolazione di € 29.146,18 può essere liquidato (classi di merito) in relazione al verificarsi o meno dei sinistri, così come da copia della tabella dei punteggi applicata alla tariffa (fissa per tutto il periodo dell'affidamento), con i punteggi relativi alle classi di merito, conforme a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della legge 24 dicembre 1969 n° 990 e successive modificazioni ed integrazioni e dai regolamenti di attuazione, per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente all'offerta economica.

- dichiarare l'osservanza della legge 23 dicembre 1999 n° 488 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla mancata attivazione di convenzioni quadro gestite dalla Consip S.p.A. per servizi comparabili a quelli oggetto dell'appalto al momento dell'indizione e successivamente nelle more del procedimento pubblico d'appalto.

- demandare al capo servizio acquisti per gli adempimenti di competenza ai sensi delle norme vigenti.

- demandare al capo servizio affari generali per la sottoscrizione della relativa polizza, uniformemente alle condizioni particolari previste dal capitolato speciale, quale unico documento valido ai fini contrattuali, nonché per la gestione del servizio nel triennio successivo.

- determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture d'addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali, con regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale.

- imputare il costo triennale del premio di assicurazione non soggetto a regolazione di euro ottantasettemilaquattrocentotrentotto/24 (87.438,24), di cui imposte/tasse € 15.582,63 comprese, sulla classe di costo 44 10 0002 (premi assicurazione automezzi) del piano dei conti aziendale.

- tenere conto delle possibili variazioni in aumento o in diminuzione (classi di merito) del premio annuo in relazione al verificarsi o meno dei sinistri alla scadenza del primo anno, così come da copia della tabella dei punteggi applicata alla tariffa (fissa per tutto il periodo dell'affidamento), con i punteggi relativi alle classi di merito, conforme a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della legge 24 dicembre 1969 n° 990 e successive modificazioni ed integrazioni e dai regolamenti di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL N. 1 REGIONE SARDEGNA

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
ADD/FODDE

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n° 2872 del 23 DIC. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 23 DIC. 2004 al 07 GEN. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n° 4

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Servizio AA.GG.

Servizio Acquisti

UNIPOL ASSICURAZIONI

ntivo DI POLIZZA CUMULATIVA re/Natanti

olizza 2095/130/80009181
enzia IGLESIAS Cod.Sub. 200

preventivo e' valido per 60 giorni dalla data di emissione, a condizione che restino invariati tutti i dati dichiarati e l'agenzia di issione

ntraente
IENDA USL N.7
A DALMAZIA * 09013 CARBONIA

Codice fiscale
02261310920

fetto preventivo 31/12/2004 Scadenza preventivo 31/12/2007
Rescindibilita' annuale: SI

azionamento premio: annuale
golazione premio il: 31/12 di ogni anno

epilogo garanzie prestate-veicoli/natanti assicurati-premi annui

NRANZIA	N.VEIC./NAT.	PREMIO ANNUO	
.C.A.	47	20.651,85 (SSN	2.168,44)
rcendio	46	821,00	
rto	46	1.668,50	
venti socio politici	46	568,00	
rtela giudiziaria	47	121,26	
aranzie accessorie	47	121,26	
otale premio annuo		23.951,87	
l netto di tasse			

icipazione premio dal 31/12/2004 al 31/12/2005

	S.S.N.	Tasse	TOTALE
emio tassabile			
23.951,87	2.168,44	3.025,77	29.146,08

emio rate successive
cadenti il: 31/12 di ogni anno

	S.S.N.	Tasse	TOTALE
emio tassabile			
23.951,87	2.168,44	3.025,77	29.146,08

ivo gli adeguamenti previsti dalle condizioni di assicurazione.

presente preventivo:
e' regolato dalle condizioni di assicurazione integralmente trascritte nel libretto mod. 9060 Edizione 01/07/2004 nonche' dalle allegate condizioni dattiloscritte, che formano parte integrante del contratto

no inoltre operanti le seguenti condizioni particolari:

- POLIZZA AMMINISTRATA A REGOLAZIONE PREMIO

2 - CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE.
deroga dell'articolo "Durata del contratto" il contratto ha durata ienale e si rinnova automaticamente alla sua naturale scadenza.

- RESCINDIBILITA' ANNUALE
parti hanno la facolta' di rescindere il contratto [illegible] di scadenza annua mediante lettera raccomandata da inviare almeno giorni prima.

segue pag. 2

Fax

DESTINATARIO:	MITTENTE:
UNIPOL	2095 UNIPOL IGLESIAS
ALLA CORTESE ATTENZIONE DI:	DATA:
DOTT.SSA FODDE	17.12.2004
REPARTO:	REPARTO:
UFF CONTRATTI	ELISABETTA
FAX:	TELEFONO: FAX:
0781 6683224	0781/23856 0781/33741

x Urgente ☐ Da approvare ☐ Vs. commenti ☐ RSVP ☐Da inoltrare

TOTALE PAGINE, INCLUSO IL FRONTESPIZIO: ___

COME CONCORDATO TELEFONICAMENTE INVIO RIEPILOGO PREMI
POLIZZA RCA SU MEZZI DELL'ENTE
SALUTI
ELISABETTA

"Ai sensi del D. Lgs.196/03 precisiamo che:

- *Le informazioni contenute in questo fax sono riservate e per uso esclusivo del destinatario.*
- *Persone diverse dal destinatario non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi.*
- ***Se ricevete questo fax per errore Vi preghiamo di darcene immediata comunicazione.***
-

Grazie per la collaborazione"

NUMERO VEICOLO	TARGA VEICOLO	PREMIO OMNICOMPRENSIVO di gara	PREMIO RETTIFICATO	CLASSE ESPOSTA IN GARA	CLASSE CORRETTA	ALTRE CORREZIONI
1	CA 751497	€ 651,45	€ 854,43			Q.LI 17
2	CA 827219	€ 254,10	€ 247,53	1	1 DA 1	
3	CA827989	€ 808,94	€ 808,94	-	-	-
4	CA 634028	€ 588,87	€ 723,27			Q.LI 31
5	CA 634026	€ 914,59	€ 798,73			Q.LI 30
6	BD 853 KV	€ 836,77	€ 836,77	-	-	
7	CA 104242	€ 270,66	€ 270,66	-	-	
8	AE 694 VS	€ 350,24	€ 389,96	5	7	
9	CA 733732	€ 764,63	€ 764,63	-	-	
10	BD 742 KV	€ 937,57	€ 836,77			NO PEJUS
11	CA 604224	€ 698,30	€ 543,81			Q.LI 31
12	AA 252 XF	€ 302,51	€ 289,02	5	4	
13	AA 253 XF	€ 418,30	€ 381,80	11	10	
14	AA 805 XK	€ 736,89	€ 736,89	-	-	
15	AA 262 XF	€ 500,39	€ 478,21	5	4	
16	AA 244 XL	€ 880,45	€ 880,45	-	-	-
17	AE 639 VP	€ 880,45	€ 880,45			
18	AE 693 VS	€ 389,96	€ 369,50	7	6	
19	CA 500080	€ 914,59	€ 1.349,26		14	AUTOFRONISCUO E NON AUTOCARRO
20	CA 721445	€ 487,49	€ 487,49	-	-	-
21	CA 636392	€ 564,33	€ 718,73			Q.LI 31
22	AK 036 GA	€ 408,69	€ 388,23	7	6	
23	AK 037 GA	€ 449,51	€ 388,23	7	6	
24	AK 036 GA	482,13	€ 457,42	7	6	
25	AK 038 GA	€ 482,13	€ 457,42	7	6	
26	AL 687 XJ	€ 732,35	€ 732,35	-	-	- -
27	AF 925 SK	€ 624,75	€ 591,77	12	11	
28	AZ 862 RN	€ 971,07	€ 919,48	9	8	
29	AX 371 HA	€ 614,18	€ 614,18	-	-	- -
30	AE96178	€ 308,16	€ 354,27			MOTOCARRO E NON MOTOVEICOLO
31	AE 98108	€ 270,51	€ 354,27			MOTOCARRO E NON MOTOVEICOLO
32	AZ 493 SB	€ 781,94	€ 741,30	9	8	
33	AZ 494 SB	€ 437,02	€ 414,20	9	8	
34	AZ 489 SB	€ 386,46	€ 366,20	9	8	
35	AZ 490 SB	€ 386,46	€ 366,20	9	8	
36	AZ 492 SB	€ 386,46	€ 366,20	9	8	
37	AZ 491 SB	€ 386,46	€ 366,20	9	8	
38	BH 194 RP	€ 524,40	€ 494,57	11	10	
39	BH 193 RP	€ 524,40	€ 494,57	11	10	
40	BX 093 TJ	€ 456,20	€ 705,51			AUTOCARRO E NON AUTOVEICOLO SPECIALE
41	BX 094 TJ	€ 456,20	€ 705,51			AUTOCARRO E NON AUTOVEICOLO SPECIALE
42	CF 845 AK	€ 904,87	€ 904,87			
43	CF 846 AK	€ 904,87	€ 904,87			
44	CF 847 AK	€ 904,87	€ 904,87			
45	CF 848 AK	€ 904,87	€ 904,87			
46	CG 132 NN	€ 642,43	€ 892,45	14	16	
47	CG 180 JA	€ 904,87	€ 904,87	-	-	-
TOTALE		€ 28.307,74	€ 29.146,16			

Iglesias 16.12.2004

Il Rappresentante legale della Compagnia
(titolare – Capogruppo – Delegatario)

Jales Assicurazioni
Agenzia Unipol
Di Zurru Gianna Paola e Pistincu Alessandra
Via Torino, 17 - 09016 Iglesias (Ca)
Tel. 0781.23856 Fax 0781.33741
e-mail: unipoliglesias@tiscalinet.it

MARCA DA BOLLO 10,33 Euro

UNIPOL ASSICURAZIONI

All'Azienda USL n° 7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA

Oggetto: Offerta per la partecipazione all'appalto per la copertura assicurativa RC Automezzi

Con riferimento al bando di gara di Codesta Azienda inviato alla G.U.C.E. in data 21/10/2004, il sottoscritto Zurru Gianna Paola nata a Arbus il 03.03.1955 C.F. ZRRGNP55C43A359A, in qualità di procuratore Speciale rappresentante legale così come da documentazione a corredo dell'offerta, della Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A., che partecipa al presente appalto in qualità di Impresa Singola con sede in Bologna Via Stalingrado, n° 45, C.F. 00284160371, P. IVA 00284160371, Tel 051609111, nel dichiarare di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di gara e nel Capitolato Speciale che sostituisce, a tutti gli effetti, le polizze a stampa della Compagnia medesima e di ritenere congrui e commisurati al rischio i premi che si vanno a proporre, dopo aver valutato tutte le circostanze che influiscono e che hanno influito nella formulazione dell'offerta propone:

OFFERTA di € 28.307,74 (diconsi ventottomilatrecentosette/74) per la Copertura assicurativa per i danni derivanti da responsabilità dei legge RC automezzi dell'Azienda ASL 7 come da prospetti su un foglio su una pagina debitamente bollati che costituiscono parte integrante della presente offerta, corredati da copia autentica del Decreto del Ministero per l'Industria, Commercio e Artigianato riportante le variazioni in aumento ed in diminuzione (Classi di merito) in relazione al verificarsi o meno di sinistri, operante per l'anno 2005.
In merito a quanto richiesto relativamente alle variazioni in aumento o diminuzione del premio offerto in sede di gara, al verificarsi o meno di sinistri, e valide per tutta la durata della polizza, alleghiamo alla presente offerta, copia della tabella dei punteggi applicata alla tariffa, con i punteggi relativi alle classi di merito, conforme a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della Legge 24.12.1969 n. 990 e s. m. i.

Iglesias li 29.11.2004

In fede

Il Rappresentante legale della Compagnia
(titolare-Capogruppo-Delegatario)

Gianna Paola Zurru

ALLEGATO A OFFERTA ECONOMICA

NUMERO VEICOLO	TARGA VEICOLO	PREMIO AL NETTO	TASSE/S.S.N.	PREMIO OMNICOMPRENSIVO	DICONSI
1	CA 751497	€ 450,84	€ 100,61	€ 551,45	cinquecentocinquantuno/45
2	CA 627219	€ 208,70	€ 45,40	€ 254,10	duecentocinquantaquattro710
3	CA627989	€ 660,18	€ 148,76	€ 808,94	ottocentootto/94
4	CA 634028	€ 482,26	€ 106,61	€ 588,87	cinquecentoottantotto/87
5	CA 634026	€ 745,38	€ 169,21	€ 914,59	novecentoquattordici/59
6	BD 853 KV	€ 691,53	€ 145,24	€ 836,77	ottocentotrentasei/77
7	CA 104242	€ 220,46	€ 50,20	€ 270,66	duecentosettanta/66
8	AE 694 VS	€ 287,29	€ 62,95	€ 350,24	trecentocinquanta/24
9	CA 733732	€ 632,88	€ 131,75	€ 764,63	settecentosessantaquattro/63
10	BD 742 KV	€ 773,49	€ 164,08	€ 937,57	novecentotrentasette/57
11	CA 604224	€ 569,53	€ 128,77	€ 698,30	seicentonovantotto/30
12	AA 252 XF	€ 247,63	€ 54,88	€ 302,51	trecentodue/51
13	AA 253 XF	€ 341,77	€ 76,53	€ 418,30	quattrocentodiciotto/30
14	AA 605 XK	€ 603,53	€ 133,36	€ 736,89	settecentotrentasei/89
15	AA 262 XF	€ 409,79	€ 90,60	€ 500,39	cinquecento/39
16	AA 244 XL	€ 723,18	€ 157,27	€ 880,45	ottocentoottantotto/45
17	AE 639 VP	€ 723,18	€ 157,27	€ 880,45	ottocentoottantotto/46
18	AE 693 VS	€ 319,58	€ 70,38	€ 389,96	trecentottantanove/96
19	CA 500090	€ 745,38	€ 169,21	€ 914,59	novecentoquattordici/59
20	CA 721445	€ 402,31	€ 85,18	€ 487,49	quattrocentoottantasette/49
21	CA 638392	€ 478,26	€ 106,07	€ 584,33	cinquecentoottantaquattro/33
22	AK 035 GA	€ 336,08	€ 72,61	€ 408,69	quattrocentootto/69
23	AK 037 GA	€ 369,27	€ 80,24	€ 449,51	quattrocentoquarantanove/51
24	AK 036 GA	€ 395,79	€ 86,34	€ 482,13	quattrocentoottantadue/13
25	AK 038 GA	€ 395,79	€ 86,34	€ 482,13	quattrocentoottantadue/14
26	AL 687 XJ	€ 599,53	€ 132,82	€ 732,35	settecentotrentadue/35
27	AP 925 SK	€ 511,74	€ 113,01	€ 624,75	seicentoventiquattro/75
28	AZ 862 RN	€ 795,01	€ 176,06	€ 971,07	novecentosettantuno/07
29	AX 371 HA	€ 505,93	€ 108,25	€ 614,18	seicentoquattordici718
30	AE96179	€ 251,88	€ 56,28	€ 308,16	trecentootto/16
31	AE 96106	€ 221,27	€ 49,24	€ 270,51	duecentosettanta/51
32	AZ 493 SB	€ 641,24	€ 140,70	€ 781,94	settecentottantuno/94
33	AZ 494 SB	€ 358,27	€ 78,75	€ 437,02	quattrocentotrentasette/02
34	AZ 489 SB	€ 316,74	€ 69,72	€ 386,46	trecentottantasei/46
35	AZ 490 SB	€ 316,74	€ 69,72	€ 386,46	trecentottantasei/47
36	AZ 492 SB	€ 316,74	€ 69,72	€ 386,46	trecentottantasei/48
37	AZ 491 SB	€ 316,74	€ 69,72	€ 386,46	trecentottantasei/49
38	BH 194 RP	€ 431,86	€ 92,54	€ 524,40	cinquecentoventiquattro/40
39	BH 193 RP	€ 431,86	€ 92,54	€ 524,40	cinquecentoventiquattro/41
40	BX 093 TJ	€ 373,78	€ 82,42	€ 456,20	quattrocentocinquantasei/20
41	BX 094 TJ	€ 373,78	€ 82,42	€ 456,20	quattrocentocinquantasei/21
42	CF 645 AK	€ 751,53	€ 153,34	€ 904,87	novecentoquattro/87
43	CF 646 AK	€ 751,53	€ 153,34	€ 904,87	novecentoquattro/88
44	CF 647 AK	€ 751,53	€ 153,34	€ 904,87	novecentoquattro/89
45	CF 648 AK	€ 751,53	€ 153,34	€ 904,87	novecentoquattro/90
46	CG 132 NN	€ 526,54	€ 115,89	€ 642,43	seicentoquarantadue/43
47	CG 180 JA	€ 751,53	€ 153,34	€ 904,87	novecentoquattro/87
TOTALE		**€ 23.261,38**	**€ 5.046,36**	**€ 28.307,74**	**ventottomilatrecentosette/74**

Iglesias 29.11.2004

Il Rappresentante legale della Compagnia
(titolare - Capogruppo – Delegatario)

UNIPOL IGLESIAS ASSICURAZIONI

Gianna Paola Turru

sconto in Assenza di Sinistri (SAS)" delle condizioni generali di assicurazione.
L'Impresa gestisce il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo della franchigia dopo la liquidazione del danno.
Il Contraente eviterà la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive:
- quando l'importo del danno liquidato rientri nei limiti della franchigia e a condizione che venga rimborsato;
- se all'atto del rinnovo del contratto offrirà all'Impresa anche gli importi di danno liquidati in eccedenza alla franchigia stessa;
- qualora i sinistri siano più di uno, se rimborsa all'Impresa gli importi da essa liquidati, franchigia compresa, per tutti i sinistri considerati nel periodo di osservazione.

G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS). – Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose (esclusi i carrelli ed i ciclomotori), per usi speciali e per trasporti specifici si applicano le regole sottoriportate:

Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 15%.
La maggiorazione del 15% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati due sinistri come da tabella sottoriportata:

N°. SINISTRI PAGATI	N°. SINISTRI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA
2	0
1	1
0	2

b) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente esibisca il contratto stesso.

Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 25%.
La maggiorazione del 25% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati tre o più sinistri come da tabella di esempio sottoriportata:

Esempio in caso di tre sinistri:

N°. SINISTRI PAGATI	N°. SINISTRI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA
3	0
2	1
1	2
0	3

b) risultino dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore pagamenti o riserve di sinistri con danni alle persone in base al criterio di cui alle tabelle soprariportate;

c) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente non esibisca il contratto stesso;

d) non venga presentata una valida attestazione di rischio.
Nel caso in cui il Contraente presenti una valida attestazione di rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, l'Impresa effettuerà il rimborso della maggiorazione entro la data di scadenza del contratto stesso e si riserva di verificare la validità dell'attestazione presentata in ritardo presso il precedente assicuratore;

e) l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il proprietario, che ne rientra in possesso si sia già avvalso della tariffa acquisita, su altro veicolo di sua proprietà.

Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.
Per i veicoli assicurati precedentemente la cui attestazione sia scaduta da non oltre un anno e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892/1893 e 1894 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, è previsto il mantenimento delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio, o in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale l'eventuale maggiorazione.

Assegnazione alla tariffa senza maggiorazione.
Per tutti i casi che non siano ricompresi ai punti precedenti è prevista l'applicazione della tariffa senza alcuna maggiorazione.

Restituzione degli importi pagati dall'Impresa.
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione del Pejus, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

Sinistri eliminati come senza seguito.
Qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, l'Impresa provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Sinistri riaperti.
Qualora, dopo essere stato eliminato come senza seguito, venga riaperto un sinistro che, se fosse stato posto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, all'applicazione della maggiorazione.

C.5 SCALA EVOLUTIVA DA PROVVEDIMENTO CIP 10/1993 (valida per ciclomotori,quadricicli, motoveicoli esclusi il trasporto cose, ciclomotori trasporto cose). – È prevista una scala evolutiva costituita da 18 classi di merito come da provvedimento CIP 10/1993, che **non influisce sulla formula tariffaria Unipol applicata al contratto**. La classe di merito CIP, risultante dalla suddetta scala evolutiva, è indicata sul contratto, assieme:
- alla classe di merito SAS di cui al punto E) dell'art. C.4 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, per ciclomotori, quadricicli, motoveicoli esclusi il trasporto cose;
- alla tariffa con franchigia fissa e assoluta di cui al punto F) dell'art. C.4 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione per i ciclomotori trasporto cose, ferme restando le rispettive regole evolutive, dove previste.

Valgono le seguenti regole.

Assegnazione alla classe di ingresso 14ma.
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a:

a) veicolo assicurato per la prima volta a seguito di immatricolazione o voltura al P.R.A. se motociclo;

b) veicolo assicurato per la prima volta se ciclomotore;

c) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato estero;

d) veicolo la cui attestazione o contratto temporaneo siano scaduti da oltre dodici mesi ed il Contraente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892/1893 e 1894 del c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;

e) veicoli il cui contratto temporaneo sia scaduto da meno di tre mesi e non riporti la classe di merito CIP;

f) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.

Assegnazione alla classe di merito CIP calcolata sulla base della sinistralità pregressa.
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a:

a) veicolo precedentemente assicurato presso codesta Impresa o altra, al quale non sia stata ancora attribuita la classe di merito CIP.

La classe CIP è calcolata sottraendo alla classe di ingresso 14ma il numero di annualità prive di sinistri tra le ultime cinque complete, ad eccezione dell'annualità in corso. Non sono considerate annualità prive di sinistri quelle che, nell'attestato di rischio, contengono le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Alla classe di merito CIP così determinata viene applicata una maggiorazione di due classi per ogni eventuale sinistro provocato nell'ultimo quinquennio, compresa l'annualità in corso.

Assegnazione alla classe di merito 18ma.
A questa classe è assegnato il contratto che attiene un veicolo per il quale:

a) il Contraente non presenti una valida "attestazione sullo stato del rischio".
Nell'eventualità in cui il Contraente presenti una valida attestazione sullo stato del rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, lo stesso sarà assegnato alla classe di merito che risulterà sull'attestazione valida presentata. L'Impresa si riserva di verificare la validità dell'attestazione presentata in ritardo, presso il precedente Assicuratore;

b) l'attestazione si riferisca a contratto scaduto da oltre dodici mesi e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;

c) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo ovvero, se presentato, il contratto stesso risulti scaduto da oltre un anno e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;

d) l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il proprietario, che ne rientra in possesso, si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo di sua proprietà.

Assegnazione alla classe di merito CIP risultante dall'attestazione sullo stato del rischio o del contratto temporaneo.
Per i casi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:

a) dall'attestazione sullo stato del rischio;

b) dal contratto temporaneo;

c) in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa se prova di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era assegnato.

L'assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio o dal contratto temporaneo si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi, e non oltre dodici, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In caso di furto se il Contraente:
- chiede alla stessa Impresa, entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell'artA.7 "Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo/natante", che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un nuovo contratto mantenendo la classe di merito CIP maturata;
- proveniente da altra Impresa, chiede, entro dodici mesi dalla data del furto, che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un nuovo contratto mantenendo la classe di merito CIP maturata presso l'altra Impresa, purché il Contraente consegni l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, copia di denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente ed esibisca il precedente contratto assicurativo.

29-11-2007

Regole evolutive della classe di merito CIP:

a) **Assenza di sinistri**: se nel periodo di osservazione non vengono effettuati pagamenti e/o non vengono riservati sinistri con danni alla persona, il contratto sarà assegnato alla classe di merito CIP immediatamente inferiore.

b) **Presenza di sinistri**: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona o vengono riaperti sinistri precedentemente definiti "senza seguito", che per le loro caratteristiche avrebbero concorso a far scattare il malus, la classe di merito CIP si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella.
L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito CIP alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

c) **Restituzione degli importi pagati dall'Impresa**: è data facoltà al Contraente di evitare l'applicazione delle regole evolutive di cui alla sottoriportata tabella, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati ai fini delle regole evolutive nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
Stessa facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto; in tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

C.6 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO. – La sostituzione del veicolo può essere effettuata solo nei casi di cui agli artt. A.6 "Trasferimento della proprietà del veicolo/natante", in qualsiasi momento conservando la classe di merito maturata (limitatamente alle autovetture, ciclomotori e motocicli) a patto che:
- il proprietario del veicolo sia il medesimo del veicolo sostituito e non vi sia sostituzione nella persona del locatario in caso di leasing; ovvero per i ciclomotori, rimanga invariato il Contraente;

e
- il nuovo veicolo non abbia una propria attestazione dello stato del rischio.

C.7 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO. – In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente e/o al Proprietario del veicolo, ovvero a l'intestatario del veicolo al P.R.A., se persona diversa dal Contraente, una attestazione sullo stato del rischio che contenga le notizie previste dalla legislazione vigente.
L'Impresa rilascia l'attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Tuttavia in caso di furto del veicolo senza ritrovamento, l'Impresa è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente, ed entro quindici giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.
L'attestazione sullo stato del rischio, qualora non vi sia variazione nella figura del proprietario, è utilizzabile, in sede di stipula o rinnovo contrattuale, da parte del precedente contraente, da altro contraente ovvero dallo stesso proprietario.
In ogni caso vale quanto disposto "dall'art. C.4" in tema di attestazioni sullo stato del rischio.

C.8 AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA. – L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni.
Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, l'Impresa risarcirà anche i danni all'allievo conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa.
Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi; non è invece, considerato terzo l'allievo che sia alla guida del veicolo per la relativa prova pratica.

C.9 DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO O SU AUTOBUS. – L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti

di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se da terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità del Conducente per i predetti danni.
Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

C.10 CARICO E SCARICO. – L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

C.11 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI. – La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23/12/1976 n. 857 convertito con modificazioni nella Legge 26/2/1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 1915 c.c.; l'Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

C.12 GESTIONE DELLE VERTENZE. – L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

AUTORISCHI DIVERSI

D. INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE

D.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. – L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:
- **Incendio**, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- **Furto** (art. 624 c.p.) **o rapina** (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:
- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

D.2 ESCLUSIONI. – L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
g) conseguenti ad appropriazione indebita;
h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

D.3 ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI. – In deroga a quanto stabilito all'art. D.2 lettera h), l'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

UNIPOL ASSICURAZIONI 29-11-2004

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE					
Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Regole evolutive della classe di merito:

a) **Assenza di sinistri:** se "nel periodo di osservazione" non vengono effettuati pagamenti, e/o non vengono riservati sinistri con danno alla persona, il veicolo sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore.

b) **Presenza di sinistri:** se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona o vengono riaperti sinistri precedentemente definiti "senza seguito" che per le loro caratteristiche avrebbero concorso a far scattare il malus, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella.
L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà al veicolo, all'atto del primo rinnovo utile, la classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

c) **Restituzione degli importi pagati dall'Impresa:** è data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sottoriportata tabella, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati, ai fini delle regole evolutive, nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Stessa facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto; in tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati.

B) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA - (Formula tariffaria valida esclusivamente per autovetture e se espressamente richiamata, sul contratto, la condizione particolare n° 400):
Il contratto è stipulato con la formula Bonus/Malus con franchigia, che prevede per ogni sinistro l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta il cui ammontare è indicato in polizza, ferme restando tutte le condizioni di cui all'articolo C.4 lettera A) "Formula tariffaria Bonus/Malus" delle condizioni generali di assicurazione.
L'Impresa gestisce il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo della franchigia dopo la liquidazione del danno.
Il Contraente eviterà la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive:
- quando l'importo del danno liquidato rientri nei limiti della franchigia e a condizione che venga rimborsato;
- se all'atto del rinnovo del contratto offrirà all'Impresa anche gli importi di danno liquidati in eccedenza alla franchigia stessa.

C) Tariffa Fissa - (valida per tutti i tipi di veicoli/natanti escluso le autovetture, ciclomotori e motoveicoli):
il contratto è stipulato con una tariffa che non prevede variazioni di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione ad eccezione di quanto previsto alla successiva lettera D).

D) "Franchigia fissa ed assoluta":
il contratto è stipulato con franchigia fissa ed assoluta, il cui ammontare, dovuto per ogni sinistro, è precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo della franchigia o di quanto pagato nei limiti della stessa.
L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E) Sconto in assenza di sinistri - SAS (valida esclusivamente per ciclomotori e motoveicoli escluso il trasporto cose):
il contratto è stipulato nella forma "Sconto in Assenza di Sinistri", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente "art. C.3" e che si articola in sei classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati, secondo la tariffa a disposizione del cliente in Agenzia.

Valgono le seguenti regole:

Assegnazione alla classe d'ingresso 6a.
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a:

1. Motoveicolo:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

2. Ciclomotore:
a) veicolo assicurato per la prima volta.

3. Motoveicolo/Ciclomotore:
a) veicolo precedentemente assicurato presso altra Impresa, Italiana od Estera;
b) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo;
c) veicolo precedentemente assicurato presso l'Impresa, la cui attestazione di rischio sia scaduta da oltre 1 anno;
d) veicolo precedentemente assicurato presso l'Impresa, la cui attestazione di rischio sia scaduta da oltre 3 mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892/1893 e 1894 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;
e) veicolo assicurato con contratto temporaneo;
f) veicolo il cui incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il proprietario, che ne rientra in possesso si sia già avvalso della classe di merito maturata, su altro veicolo di sua proprietà;
g) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.

Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.
Per i casi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.
Tuttavia in caso di furto del veicolo se il Contraente chiede alla stessa Impresa, entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. A.8 "Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo", che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di una appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.

Regole evolutive della classe di merito.

a) **Assenza di sinistri:** se nel "periodo di osservazione" vengono effettuati pagamenti, e/o non vengono riservati sinistri con danni alla persona, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore.

b) **Presenza di sinistri:** se nel "periodo di osservazione" vengono effettuati pagamenti, e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona, e/o vengono riaperti sinistri precedentemente definiti "senza seguito", che comportino riserve con danni alla persona, il contratto sarà assegnato alla classe 6a.
L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che il Contraente avrebbe avuto il diritto di pagare.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

c) **Restituzione degli importi pagati dall'Impresa:** se nel "periodo di osservazione" vengono effettuati pagamenti e data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti i sinistri considerati ai fini delle regole evolutive nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Stessa facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto; in tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
Classe di merito	0 sinistri	1 o più sinistri
1	1	6
2	1	6
3	2	6
4	3	6
5	4	6
6	5	6

F) SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI (SAS) CON FRANCHIGIA - (Formula tariffaria valida esclusivamente per ciclomotori e motoveicoli escluso il trasporto cose e se espressamente richiamata sul contratto, la condizione particolare n° 400): - Il contratto è stipulato con la formula tariffaria Sconto in Assenza di Sinistri (SAS) con franchigia, che prevede per ogni sinistro l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta il cui ammontare è indicato in polizza, ferme restando tutte le condizioni

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA (CA)

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione appalto mediante asta pubblica per l'affidamento della copertura assicurativa degli automezzi di proprietà dell'Azienda.

Il giorno 01, del mese di dicembre, dell'anno 2004, alle ore 12,00, nella sede direzionale aziendale, in Via Dalmazia, a Carbonia, presso gli uffici del competente Servizio Acquisti, si è riunita, previa regolare convocazione del Direttore Amministrativo dell'Azienda Dott. Giovanni Antonio Fadda, la Commissione di aggiudicazione appositamente costituita nelle persone dei Sigg:

Geom. Gerolamo Agulli	Responsabile Servizio Acquisti	Presidente
Dott.ssa Margherita Cannas	Responsabile Servizio AA.GG	Componente
Rag. Gianfranco Granella	Responsabile Parco macchine A.S.L.	Componente
Dott.ssa Mariolina Fodde	Collaboratore Amministrativo	Segretario

per procedere ai lavori di cui all'oggetto emarginati, così come da disposizione amministrativa n° 117/2004 del 22 novembre 2004 a firma del Direttore Amministrativo dell'Azienda Dott. Giovanni Antonio Fadda, per il compimento degli atti/adempimenti di riferimento coerentemente alle normative vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Premesso che, l'appalto è stato regolarmente indetto con deliberazione n° 2277 del 19 ottobre 2004 del Direttore Generale con la forma del pubblico incanto ad offerte segrete, dando pubblicità alla gara ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, contestualmente sono state approvate le condizioni generali e speciali di gara;

che, la gara è stata preceduta da bando indicativo annuale sulla G.U.C.E.;

che, la pubblicazione è stata disposta sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I. mediante invio del bando integrale e successivamente per estratto sui giornali, così come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi;

che, il termine ultimativo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13,00 del giorno 30 novembre 2004, ed il giorno dell'espletamento in data odierna alle ore 10,00 senza rinvio;

che, in esito alla pubblicazione del bando di gara risultano regolarmente pervenuti in termini i seguenti plichi, registrati al Servizio Protocollo Generale secondo l'ordine d'arrivo ai seguenti numeri:

Unipol Agenzia di Iglesias	Prot. 22683 del 29 novembre 2004	ore 15,40
AXA Agenzia Generale di Sassari	Prot. 22804 del 30 novembre 2004	ore 12,00

Tutto cio premesso, nel luogo ed ora stabiliti dal bando, il Presidente e gli altri componenti la Commissione di gara riuniti collegialmente, aprono i lavori anche alla presenza del Sig. Stefano Sardara in qualità di Agente Generale della AXA astante e della Sig.ra Gianna Zurru in qualità di Agente Generale della Unipol astante, accertando preliminarmente il rispetto formale nella presentazione dei plichi, con particolare riferimento ai sigilli e le altre modalità di chiusura dei lembi previsti dal Capitolato Generale a garanzia della segretezza delle offerte all'art. 10. Quindi dispone l'apertura dei plichi per il controllo della documentazione richiesta al punto IV del Capitolato Speciale, recante documenti per l'ammissione alla gara. Il plico della Unipol contiene tutta la documentazione richiesta pena l'esclusione, pertanto si ammette alle successive fasi di gara. Il plico della AXA contiene tutta la documentazione richiesta con la sola esclusione del Capitolato Generale, pertanto

ai sensi dello stesso punto IV del Capitolato Speciale penultimo capoverso si esclude dalla gara. La Commissione procede quindi all'apertura dell'offerta economica dell'unica ditta offerente. La ditta Unipol offre un premio pari a € 28.307,74, importo compreso di imposte e tasse. La Commissione accertato che, in relazione all'importo presunto d'appalto contenuto nel bando di gara, l'offerta può essere ritenuta conforme, accoglie l'offerta ai sensi del punto VI secondo capoverso del Capitolato Speciale, proponendo l'aggiudicazione in favore dell'unica dita offerente.

Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto, si chiude alle ore 12,40. Le decisioni della Commissione di aggiudicazione sono trasmesse al Direttore Generale per le competenze di rito.

Il Presidente Geom. Gerolamo Agulli

Il componente Dott.ssa Margherita Cannas

Il componente Rag. Gianfranco Granella

Il Segretario Dott.ssa Mariolina Fodde

I testi presenti

per la Unipol

per la AXA

Documento composto di
n° 11 ~~pagine~~ fogli

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2872 DEL 23 DIC. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE SARDEGNA * SERVIZIO SANITARIO * U.S.L. N. 7 CARBONIA